

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza
Delibera n. 2/2022 - Cl. 1.3.1 1.7.5 del 10 gennaio 2022.

Oggetto: MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 1 DEL 10 GENNAIO 2022 "TESTO COORDINATO DELLE DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLO SVOLGIMENTO IN PRESENZA O DA REMOTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO REGIONALE, DELLE COMMISSIONI PERMANENTI E SPECIALI, DELLE GIUNTE E DEGLI ALTRI ORGANI O ORGANISMI ISTITUZIONALI NEL PERIODO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19". (SS/GA/NL)

Allegato



**CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE**

Ufficio di Presidenza

Delibera n. 2/2022 - Cl. 1.3.1 1.7.5

Oggetto: MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 1 DEL 10 GENNAIO 2022 "TESTO COORDINATO DELLE DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLO SVOLGIMENTO IN PRESENZA O DA REMOTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO REGIONALE, DELLE COMMISSIONI PERMANENTI E SPECIALI, DELLE GIUNTE E DEGLI ALTRI ORGANI O ORGANISMI ISTITUZIONALI NEL PERIODO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19". (SS/GA/NL)

L'anno 2022, il giorno 17 gennaio alle ore 11.07 - ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 27 febbraio 2020, n. 48 - si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

O M I S S I S

MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 1 DEL 10 GENNAIO 2022 "TESTO COORDINATO DELLE DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLO SVOLGIMENTO IN PRESENZA O DA REMOTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO REGIONALE, DELLE COMMISSIONI PERMANENTI E SPECIALI, DELLE GIUNTE E DEGLI ALTRI ORGANI O ORGANISMI ISTITUZIONALI NEL PERIODO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19". (SS/GA/NL)

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 1 del 10 gennaio 2022 "Testo coordinato delle disposizioni in ordine allo svolgimento in presenza o da remoto delle sedute del Consiglio regionale, delle commissioni permanenti e speciali, delle giunte e degli altri organi o organismi istituzionali nel periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", che approva le disposizioni in ordine allo svolgimento in presenza o da remoto delle sedute del Consiglio regionale, delle commissioni permanenti e speciali, delle giunte e degli altri organi o organismi istituzionali nel periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto, in particolare, l'articolo 16 delle citate disposizioni, il quale disciplina le modalità di votazione a scrutinio segreto con sistema di votazione segreta remota "EPOLL", idoneo a garantire la segretezza e la personalità del voto tramite posta elettronica certificata (PEC);

Ritenuto opportuno esplicitare in termini più puntuali e dettagliati le fasi di votazione e di rilevazione del numero legale e del numero dei votanti, nonché i casi di mancata corrispondenza tra i nominativi di chi ha dichiarato di aver votato e l'elenco dei votanti fornito dal sistema;

L'Ufficio di Presidenza, **unanime**,

DELIBERA

1) di sostituire l'articolo 16 (Votazione a scrutinio segreto con sistema di votazione segreta remota "EPOLL") dell'allegato alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 1 del 10 gennaio 2022 "Testo coordinato delle disposizioni in ordine allo svolgimento in presenza o da remoto delle sedute del Consiglio regionale, delle commissioni permanenti e speciali, delle giunte e degli altri organi o organismi istituzionali nel periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", con il seguente:

Art.16

(Votazione a scrutinio segreto con sistema di votazione segreta remota "EPOLL")

1. Nelle sedute in presenza, nonché, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 15 nell'ambito delle sedute svolte in videoconferenza, il Presidente può stabilire, ai sensi dell'articolo 74, comma 3, del Regolamento interno, lo svolgimento della votazione a scrutinio segreto con "EPOLL", sistema di votazione segreta remota idoneo a garantire la segretezza e la personalità del voto tramite posta elettronica certificata (PEC). Il sistema è applicabile a tipologie di voto su scelta chiusa, con esiti verificabili a posteriori senza violazione del segreto del voto. Nelle sedute svolte in presenza partecipano alla votazione solo i consiglieri presenti in aula.

2. Il Presidente dispone l'apertura della votazione dando conto dell'ora esatta di inizio, che è riportata a verbale, e a ciascun consigliere è inviata una mail di invito alla votazione.

3. In caso di elezioni o nomine, la mail di invito contiene l'elenco dei candidati in ordine alfabetico. Ogni nominativo è preceduto da un numero in ordine crescente. Ciascun consigliere esprime il proprio voto rispondendo alla mail di invito, indicando nella prima riga del testo del messaggio la propria preferenza tra quelle disponibili inserendo il numero corrispondente al candidato o ai candidati prescelti. Se è prevista una preferenza multipla, i numeri corrispondenti ai candidati prescelti sono separati da virgola.

4. Quando la votazione non riguarda elezioni o nomine, il voto favorevole è espresso indicando il numero "1", il voto contrario indicando il numero "2".

5. Per esprimere scheda bianca, il consigliere risponde al messaggio di invito alla votazione con una mail completamente vuota, cancellando il testo già esistente.

6. Il Presidente procede all'appello nominale dei consiglieri, che, a seguito della chiamata, dichiarano di avere inviato il proprio voto. Successivamente, il Presidente ripete l'appello dei consiglieri che non hanno ancora dichiarato di avere trasmesso il voto.

7. Al termine del secondo appello, il Presidente dichiara chiusa la votazione, dando conto dell'ora esatta, ai fini dell'inserimento a verbale.

8. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 59, comma 4, sono considerati presenti, ai fini del numero legale, i consiglieri che, al momento dell'appello, dichiarano di aver inviato il voto. In caso di accertamento della mancanza del numero legale, si applica quanto disposto dall'articolo 59, comma 5, del Regolamento.

9. Constatato il numero legale, il Presidente verifica la corrispondenza tra i nominativi di chi ha dichiarato di aver votato e l'elenco dei votanti fornito dal sistema. In caso di mancata corrispondenza:

a) se il sistema rileva più votanti rispetto al numero di consiglieri che ha dichiarato di aver votato, la votazione rimane valida e sono conteggiati tutti i voti pervenuti;

b) se, invece, il sistema rileva meno votanti rispetto al numero di consiglieri che ha dichiarato di aver votato, il Presidente richiede ai consiglieri che non risultano nell'elenco dei votanti l'esibizione delle ricevute di avvenuta consegna e di accettazione della PEC al fine di verificare la regolarità della votazione, disponendo, se del caso, la ripetizione della stessa.

10. Non sono computati tra i votanti, pur essendo computati ai fini del numero legale, coloro che hanno espresso la dichiarazione di aver votato:

a) la cui PEC è inviata al di fuori dell'arco temporale di cui ai commi 2 e 7;

b) la cui votazione non risulta registrata dal sistema e non possono esibire le ricevute di consegna e accettazione della PEC,

11. Fermo restando il potere del Presidente di procedere alla verifica della validità della votazione, sono nulli i voti espressi in maniera difforme da quanto indicato al comma 4.

12. Nelle votazioni per elezioni o nomine, se è stato espresso un numero di preferenze superiore a quello previsto, il voto è valido, ma sono considerate nulle le ulteriori preferenze espresse dopo quelle consentite.

13. Al termine della votazione, il sistema conteggia i voti e le preferenze espresse e trasmette l'esito al Presidente tramite PEC.

2) di approvare, a seguito della sostituzione dell'articolo 16, il nuovo testo coordinato delle disposizioni in ordine allo svolgimento in presenza o da remoto delle sedute del Consiglio regionale, delle commissioni permanenti e speciali, delle giunte e degli altri organi o organismi istituzionali nel periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, allegandolo alla presente deliberazione per farne parte integrante (**Allegato**).

CAPO I
DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI ACCESSO ALLE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 1

(Accesso alle sedi del Consiglio regionale)

1. Il presente provvedimento disciplina le modalità di attuazione di quanto disposto dall'articolo 9 e 9 quinquies, commi 2 e 11 del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come modificati dall'articolo 1 del D.L. 21 settembre 2021, n. 127 in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico, convertito con modificazioni dalla L. 19 novembre 2021, n. 165, e dall'articolo 3 del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 (Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19).
2. Ai fini dell'accesso alle sedi del Consiglio regionale (Via Alfieri 15, Via Arsenale 14, Piazza Solferino 22 e Via Confienza 14), i consiglieri, gli assessori, il Difensore civico, i garanti e i componenti del CORECOM, fino al 31 marzo 2022 o comunque fino al termine di cessazione dello stato di emergenza, hanno l'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 (cd. Green pass), in formato cartaceo o digitale. Il possesso della certificazione non può essere oggetto di autocertificazione.
3. Il possesso della certificazione verde COVID-19 non fa, comunque, venir meno gli obblighi di isolamento e di comunicazione che gravano sul soggetto interessato in caso di contrazione del virus o di quarantena.
4. I consiglieri e gli assessori hanno la possibilità di richiedere di consegnare al Presidente del Consiglio e al Segretariato generale copia della propria certificazione verde COVID-19, risultando in tal modo, esonerati dai controlli per tutta la durata della relativa validità.
5. L'obbligo di cui al comma 2 si applica anche a chiunque accede alle sedi del Consiglio regionale in qualità di visitatore, anche occasionale, a qualsiasi altro titolo.
6. La scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 dopo l'ingresso nelle sedi del Consiglio consente ai soggetti di cui al comma 2 la permanenza per il tempo esclusivamente necessario all'espletamento giornaliero delle proprie funzioni istituzionali.
7. Ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante le linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale, del 12 ottobre 2021, e nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi COVID-19 da parte della piattaforma nazionale DGC, per l'accesso ai luoghi di lavoro è possibile esibire i documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi e dagli altri soggetti previsti dalle linee guida.
8. L'obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19 non si applica:
 - a) ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. L'accesso dei predetti soggetti è subordinato alla lettura del QR CODE; gli stessi sono tenuti a esibire all'ingresso la certificazione attestante l'esenzione;

b) a chi accede, in qualità di utente dei servizi dell'URP del Consiglio regionale, per i quali continuano a valere le regole già appositamente previste, nonché il rispetto delle vigenti norme di sicurezza in merito al distanziamento e all'uso dei dispositivi di protezione.

Art. 2

(Controllo sui certificati verdi COVID-19)

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, i controlli sui certificati verdi COVID-19 dei soggetti di cui all'articolo 1 sono effettuati all'ingresso delle sedi del Consiglio regionale dai soggetti appositamente preposti dal datore di lavoro, sulla base delle modalità operative per l'organizzazione delle verifiche adottate dal datore stesso per il personale dell'ente. In mancanza di certificazione valida non è consentito l'accesso.
2. In caso di contestazioni all'ingresso in ordine al possesso o alla validità del certificato verde COVID-19 da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, il soggetto preposto al controllo avvisa immediatamente la Segretaria generale, che riferisce al Presidente del Consiglio per l'eventuale adozione dei provvedimenti del caso.
3. In caso di contestazioni all'ingresso in ordine al possesso o alla validità del certificato verde COVID-19 da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, il soggetto preposto al controllo avvisa immediatamente il datore di lavoro ai fini dell'adozione degli opportuni provvedimenti.

Art. 3

(Controllo sui certificati verdi COVID-19 di gruppi consiliari, uffici di comunicazione e dipendenti della Giunta)

1. Al personale dei gruppi consiliari e degli uffici di comunicazione del Consiglio e della Giunta regionale, nonché ai dipendenti della Giunta regionale si applicano, ai sensi dell'articolo 9 quinquies, comma 2, del citato D.L. 52/2021 e dell'articolo 3 del citato D.L. 221/2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche sul rispetto delle prescrizioni sulla certificazione verde COVID-19 adottate dal datore di lavoro per i dipendenti dell'ente.

Art. 4

(Contestazione delle violazioni)

1. In caso di violazioni degli obblighi di cui all'articolo 9 quinquies, commi 7 e 8, del citato D.L. 52/2021, si applicano le previsioni contenute nelle modalità operative per l'organizzazione delle verifiche stabilite dal datore di lavoro in tema di contestazione delle violazioni.

CAPO II

DISCIPLINA DELLE SEDUTE ISTITUZIONALI IN PRESENZA

Art. 5

(Modalità di accesso in Aula consiliare)

1. Al fine di evitare assembramenti nell'accesso nell'emiciclo, i consiglieri di maggioranza entrano dall'ala destra dell'aula consiliare, i consiglieri regionali di opposizione entrano dall'ala sinistra.

2. La Giunta regionale entra dall'ala sinistra dell'aula consiliare.
3. Nel corso dello svolgimento del Consiglio regionale, l'accesso ai collaboratori dei gruppi consiliari - consentito nella misura massima di uno per gruppo - e ai dipendenti della Giunta è autorizzato nella sala Viglione, nella sala delle Bandiere e in sala dei Morando nel rispetto del distanziamento sociale e delle ulteriori misure di sicurezza.
4. Nel corso delle sedute del Consiglio regionale, l'accesso ai giornalisti è consentito in aula solo previa autorizzazione del Presidente, nei limiti della capienza massima consentita in Aula dalle autorità sanitarie competenti.
5. Fermo restando quanto previsto dal citato decreto per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nel corso delle commissioni, delle giunte consiliari e del Comitato di valutazione, i collaboratori dei gruppi possono accedere all'aula dalla parte del pubblico passando dal cortile ovvero all'ultima fila dell'emiciclo dell'aula; i dipendenti della Giunta possono accedere in aula sedendosi nella barcaccia di sinistra dell'emiciclo.
6. In conformità a quanto già stabilito dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 2 marzo 2020, n. 50 (*Disposizioni organizzative attinenti l'attività istituzionale a seguito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*), le sedute del Consiglio regionale e delle commissioni in sede legislativa, in deroga a quanto previsto dall'articolo 43 dello Statuto regionale e dall'articolo 52 del Regolamento interno, non sono aperte al pubblico e l'accesso all'aula consiliare e alle relative pertinenze non è consentito a visitatori, delegazioni e pubblico.

Art. 6

(Modalità di rilevazione delle presenze alle sedute)

1. Fino a diversa disposizione dell'Ufficio di Presidenza non si applicano le modalità di rilevazione e di accertamento delle presenze alle sedute previste dagli articoli 2 e 4 dell'allegato A) alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 8 gennaio 2013, n. 2 (*Norme in materia di modalità di rilevazione e di accertamento delle presenze e delle assenze, nonché la relativa graduazione delle decurtazioni ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge regionale 16/2012*).
2. Le presenze alle sedute del Consiglio regionale, delle commissioni, delle giunte, del Comitato valutazione vengono rilevate mediante chiamata nominale all'inizio della seduta ovvero attraverso la ricognizione delle tessere inserite dai membri del Consiglio regionale nell'apposito alloggiamento.
3. I congedi di cui all'articolo 60 del Regolamento interno sono presentati, entro l'inizio della seduta, a entrambi gli indirizzi di posta elettronica segretario.generale@cr.piemonte.it e ufficio.aula@cr.piemonte.it.

Art. 7

(Assegnazione di posti a sedere per le sedute del Consiglio regionale, delle commissioni, anche speciali, delle giunte e del Comitato valutazione)

1. Per lo svolgimento delle sedute del Consiglio regionale, delle commissioni, anche speciali, delle giunte e del Comitato valutazione, l'Ufficio di Presidenza assegna ai consiglieri e alla Giunta postazioni idonee nel rispetto delle misure di sicurezza.

Art. 8

(Modalità di votazione nelle sedute di Consiglio regionale)

1. Nelle sedute di Consiglio, l'espressione del voto avviene tramite il sistema di voto dell'aula consiliare ovvero attraverso la piattaforma dedicata Cisco WebexMeetings.
2. Nel caso di utilizzo della piattaforma Cisco WebexMeeting il voto può essere espresso esclusivamente dai consiglieri fisicamente presenti nell'emiciclo al momento della votazione e che si sono collegati alla piattaforma con cognome e nome al fine di rendere riconoscibile il voto.
3. Nel caso di utilizzo della piattaforma Cisco WebexMeeting non sono considerati validi i voti espressi da account generici e non riconducibili alle generalità dei consiglieri. Non sono altresì validi, i voti espressi dai consiglieri non presenti in aula al momento della votazione.
4. Nel caso di utilizzo della piattaforma Cisco WebexMeeting sugli esiti delle votazioni rilasciati dalla procedura non rilevano i dati espressi in percentuale in quanto non significativi.
5. È sempre possibile per la presidenza decidere di procedere alla votazione con chiamata nominale.
6. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 59 del Regolamento interno ai fini della richiesta di verifica del numero legale.

CAPO III

DISCIPLINA DELLE SEDUTE ISTITUZIONALI TELEMATICHE

Art. 9

(Svolgimento delle sedute del Consiglio regionale)

1. Nel periodo di emergenza epidemiologica, il Presidente del Consiglio regionale può disporre la convocazione dell'Assemblea stabilendo che le sedute si svolgono in modalità telematica mediante collegamento in audio-videoconferenza. La convocazione avviene secondo le modalità e i tempi previsti dal Regolamento interno del Consiglio regionale.
2. Le sedute del Consiglio regionale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 43 dello Statuto regionale e dall'articolo 52 del Regolamento interno, non sono aperte al pubblico.
3. Sono presenti in Aula gli assessori competenti per materia in relazione ai temi e ai provvedimenti di volta in volta trattati. Possono, inoltre, partecipare in sede, per un numero complessivo di componenti l'Assemblea presenti in Aula non superiore a 25:
 - a) il Presidente del Consiglio regionale;
 - b) i componenti dell'Ufficio di Presidenza;
 - c) i presidenti dei gruppi consiliari;
 - d) i consiglieri designati dai rispettivi gruppi, escluso il presidente del gruppo, in base alla seguente suddivisione: 1 consigliere per i gruppi fino a cinque componenti, 2 consiglieri per i gruppi da 6 a 10 componenti, 3 consiglieri per i gruppi superiori a 10 componenti.
4. In deroga a quanto previsto dal comma 3, il Presidente del Consiglio regionale può limitare ulteriormente la presenza in Aula di assessori, consiglieri e dipendenti, in relazione all'evoluzione dell'emergenza epidemiologica.
5. L'accesso all'Aula consiliare e alle relative pertinenze non è consentito a visitatori, delegazioni, pubblico, giornalisti, collaboratori, dipendenti della Giunta regionale. I dipendenti del Consiglio regionale sono ammessi nel numero minimo necessario a consentire il regolare svolgimento delle sedute.

6. La pubblicità delle sedute è comunque garantita ai sensi dell'articolo 24.

Art. 10

(Modalità di partecipazione e validità delle sedute telematiche del Consiglio regionale)

1. Per sedute in modalità telematica si intendono le sedute nelle quali i componenti dell'Assemblea legislativa partecipano a distanza utilizzando strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.
2. Chi presiede la seduta e la segretaria generale, ove possibile, sono presenti in Aula consiliare, o comunque nello stesso luogo.
3. Le sedute svolte in modalità telematica consentono l'identificazione certa di tutti i partecipanti.
4. In apertura di seduta il Presidente procede alla chiamata nominale per l'identificazione dei partecipanti. Durante la chiamata nominale tutti i consiglieri e i componenti della Giunta regionale sono tenuti a mantenere attiva la telecamera del proprio dispositivo.
5. Nel corso delle sedute è consentito a tutti i partecipanti di intervenire nella discussione, nonché di ricevere, visionare o trasmettere documenti. Questi ultimi sono caricati nei supporti informatici dell'Aula consiliare.
6. La richiesta di intervento nel corso della seduta è effettuata esclusivamente attraverso l'utilizzo della chat interna alla piattaforma dedicata al fine di permettere al Presidente di garantire le prerogative dei partecipanti, di concedere la parola e di definire l'ordine degli interventi. Alla chat sono autorizzati a intervenire anche gli uffici del Consiglio regionale per eventuali comunicazioni strettamente finalizzate a garantire il buon andamento della seduta.
7. I congedi di cui all'articolo 60 del Regolamento interno sono presentati a entrambi gli indirizzi di posta elettronica segretario.generale@cr.piemonte.it e ufficio.aula@cr.piemonte.it, entro le ventiquattro ore antecedenti la seduta.
8. Si considera presente ai fini del computo del numero legale chi, pur avendo presentato richiesta ai sensi del comma 7, rientra dal congedo nel corso della seduta dichiarando la presenza a microfono o in chat ovvero interviene o partecipa alla votazione.

Art. 11

(Sedute delle commissioni, anche speciali, delle giunte e del comitato valutazione)

1. Le sedute delle commissioni, anche speciali ovvero convocate in sede legislativa, e delle giunte e del comitato valutazione si svolgono in modalità telematica, secondo le modalità previste per l'Assemblea legislativa, in quanto applicabili e nel rispetto delle norme comportamentali di cui all'articolo 17.
2. Sono presenti in Aula gli assessori competenti per materia in relazione ai temi e ai provvedimenti di volta in volta trattati. Possono, inoltre, partecipare in sede, per un numero complessivo di componenti l'Assemblea presenti in Aula non superiore a 25:
 - a) l'ufficio di presidenza della commissione;
 - b) i presidenti dei gruppi consiliari;
 - c) i consiglieri designati dai rispettivi gruppi, escluso il Presidente del gruppo, in base alla seguente suddivisione: 1 consigliere per i gruppi fino a cinque componenti, 2 consiglieri per i gruppi da 6 a 10 componenti, 3 consiglieri per i gruppi superiori a 10 componenti.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, il Presidente del Consiglio regionale può limitare ulteriormente la presenza in Aula di assessori, consiglieri e dipendenti, in relazione all'evoluzione dell'emergenza epidemiologica.

4. L'accesso all'Aula consiliare e alle relative pertinenze non è consentito a collaboratori e dipendenti della Giunta regionale. I dipendenti del Consiglio regionale sono ammessi nel numero minimo necessario a consentire il regolare svolgimento delle sedute.

Art. 12

(Forma di votazione)

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 74, comma 3 del Regolamento interno, nelle sedute di assemblea in modalità telematica, l'espressione del voto palese può avvenire, su disposizione della presidenza:

- a) attraverso la piattaforma dedicata Cisco WebexMeetings, quale strumento di scrutinio elettronico;
- b) per chiamata.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 89 del Regolamento interno del Consiglio regionale il voto palese per chiamata è sempre utilizzato:

- a) per la votazione dei singoli articoli;
- b) per la votazione dell'intero provvedimento;
- c) nel caso di richiesta di verifica del numero legale.

3. Il voto per appello nominale, con l'allegazione dell'espressione del voto dei partecipanti al processo verbale del consiglio regionale, può essere richiesto secondo quanto disposto dall'articolo 74, comma 1, in entrambe le modalità di votazione.

4. Per le sedute di commissione l'espressione del voto avviene, per ciascun gruppo, tramite il consigliere designato a esprimere il voto plurimo ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento interno.

Art.13

(Votazione elettronica attraverso la piattaforma)

1. Al fine di evitare interferenze nella gestione del voto, le credenziali per il collegamento alla seduta del Consiglio regionale sono inviate esclusivamente ai Consiglieri e agli Assessori, oltre al personale del Consiglio regionale strettamente necessario per la gestione della seduta e non sono cedibili.

2. Nelle votazioni palesi attraverso la piattaforma, i consiglieri e i componenti della Giunta sono collegati da personal computer con cognome e nome al fine di rendere la connessione stabile e riconoscibile il voto.

3. Durante le operazioni di votazione attraverso la piattaforma tutti i consiglieri e i componenti della Giunta regionale sono tenuti a mantenere attiva la telecamera del proprio dispositivo e il presidente si riserva di verificare nel corso delle votazioni che questo avvenga.

4. Non sono considerati validi i voti espressi da account generici e non riconducibili alle effettive generalità.

5. Allo scopo di rendere conoscibile il numero dei votanti, la Presidenza condivide lo schermo che riporta l'andamento della votazione e comunica, prima di aprire la votazione, il numero del personale dipendente collegato alla piattaforma. Sugli esiti delle votazioni rilasciati dalla procedura non rilevano i dati espressi in percentuale in quanto non significativi.

6. Il Presidente può aggiungere a verbale l'espressione di voto dei Consiglieri che a causa di problemi tecnici o di connessione non riescono ad esprimere il voto attraverso la piattaforma.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, comma 2 del Regolamento interno, il Presidente può annullare la votazione se emergono dubbi sulla regolarità formale della stessa.

8. Durante i collegamenti audio-video è necessario assumere comportamenti consoni al carattere istituzionale dell'assemblea legislativa e adottare un abbigliamento decoroso. E' inoltre fatto divieto di inquadrare personaggi politici, simboli di partito o comunque simboli non istituzionali.

Art. 14

(Votazione per chiamata)

1. Nella votazione per chiamata il Presidente invita all'espressione del voto prima i Consiglieri di maggioranza e poi i Consiglieri di minoranza.

2. Nelle votazioni per chiamata i partecipanti tengono lo schermo acceso e contestualmente all'espressione del voto, lo confermano sulla chat interna alla piattaforma.

Art. 15

(Votazione a scrutinio segreto nelle sedute in videoconferenza)

1. Se nell'ambito della seduta svolta in videoconferenza è necessario ricorrere alla votazione a scrutinio segreto, si procede mediante il sistema del deposito della scheda nell'urna, ai sensi degli articoli 74, commi 2 e 3, 76, 78, comma 2, e 79 del regolamento interno, assicurando modalità di accesso all'Aula secondo un calendario e un orario prestabiliti, tali da garantire la sicurezza e tutelare la salute dei partecipanti, al fine di limitare i contatti, evitare assembramenti e circoscrivere la presenza contemporanea in Aula del numero di persone strettamente necessario al regolare svolgimento delle operazioni di voto.

2. Nei casi di cui al comma 1, il Presidente, aperta la seduta da remoto e il relativo punto, comunica che lo stesso resta aperto fino alla conclusione delle operazioni di voto e alla proclamazione degli esiti della votazione.

3. Ai fini della votazione, il Presidente, o un componente dell'Ufficio di Presidenza da lui delegato, procede all'appello nominale chiamando in Aula i consiglieri nel rispetto di quanto stabilito al comma 1.

4. Al momento dell'accesso in Aula ciascun consigliere riceve la scheda di votazione. Dopo aver votato, provvede al deposito della medesima nell'urna e dichiara a microfono di aver reso il voto.

5. L'urna è presidiata per tutta la durata delle operazioni di voto da due componenti dell'Ufficio di Presidenza. Una telecamera riprende in diretta in videoconferenza le operazioni di votazione di ciascun membro del Consiglio, al fine di consentire la verifica del deposito delle schede.

6. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, è considerato presente il consigliere che dichiara di non partecipare alla votazione.

7. Al termine delle operazioni di voto, il Presidente dichiara chiusa la votazione, dà atto del numero dei votanti, procede allo spoglio delle schede in diretta ovvero dà mandato a due consiglieri segretari di procedere, con l'ausilio degli uffici, alle operazioni di scrutinio e proclama in videoconferenza gli esiti della votazione.

CAPO IV
DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Art .16

(Votazione a scrutinio segreto con sistema di votazione segreta remota "EPOLL")

1. Nelle sedute in presenza, nonché, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 15 nell'ambito delle sedute svolte in videoconferenza, il Presidente può stabilire, ai sensi dell'articolo 74, comma 3, del Regolamento interno, lo svolgimento della votazione a scrutinio segreto con "EPOLL", sistema di votazione segreta remota idoneo a garantire la segretezza e la personalità del voto tramite posta elettronica certificata (PEC). Il sistema è applicabile a tipologie di voto su scelta chiusa, con esiti verificabili a posteriori senza violazione del segreto del voto. Nelle sedute svolte in presenza partecipano alla votazione solo i consiglieri presenti in aula.
2. Il Presidente dispone l'apertura della votazione dando conto dell'ora esatta di inizio, che è riportata a verbale, e a ciascun consigliere è inviata una mail di invito alla votazione.
3. In caso di elezioni o nomine, la mail di invito contiene l'elenco dei candidati in ordine alfabetico. Ogni nominativo è preceduto da un numero in ordine crescente. Ciascun consigliere esprime il proprio voto rispondendo alla mail di invito, indicando nella prima riga del testo del messaggio la propria preferenza tra quelle disponibili inserendo il numero corrispondente al candidato o ai candidati prescelti. Se è prevista una preferenza multipla, i numeri corrispondenti ai candidati prescelti sono separati da virgola.
4. Quando la votazione non riguarda elezioni o nomine, il voto favorevole è espresso indicando il numero "1", il voto contrario indicando il numero "2".
5. Per esprimere scheda bianca, il consigliere risponde al messaggio di invito alla votazione con una mail completamente vuota, cancellando il testo già esistente.
6. Il Presidente procede all'appello nominale dei consiglieri, che, a seguito della chiamata, dichiarano di avere inviato il proprio voto. Successivamente, il Presidente ripete l'appello dei consiglieri che non hanno ancora dichiarato di avere trasmesso il voto.
7. Al termine del secondo appello, il Presidente dichiara chiusa la votazione, dando conto dell'ora esatta, ai fini dell'inserimento a verbale.
8. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 59, comma 4, sono considerati presenti, ai fini del numero legale, i consiglieri che, al momento dell'appello, dichiarano di aver inviato il voto. In caso di accertamento della mancanza del numero legale, si applica quanto disposto dall'articolo 59, comma 5, del Regolamento.
9. Constatato il numero legale, il Presidente verifica la corrispondenza tra i nominativi di chi ha dichiarato di aver votato e l'elenco dei votanti fornito dal sistema. In caso di mancata corrispondenza:
 - a) se il sistema rileva più votanti rispetto al numero di consiglieri che ha dichiarato di aver votato, la votazione rimane valida e sono conteggiati tutti i voti pervenuti;
 - b) se, invece, il sistema rileva meno votanti rispetto al numero di consiglieri che ha dichiarato di aver votato, il Presidente richiede ai consiglieri che non risultano nell'elenco dei votanti l'esibizione delle ricevute di avvenuta consegna e di accettazione della PEC al fine di verificare la regolarità della votazione, disponendo, se del caso, la ripetizione della stessa.
10. Non sono computati tra i votanti, pur essendo computati ai fini del numero legale, coloro che hanno espresso la dichiarazione di aver votato:
 - a) la cui PEC è inviata al di fuori dell'arco temporale di cui ai commi 2 e 7;

b) la cui votazione non risulta registrata dal sistema e non possono esibire le ricevute di consegna e accettazione della PEC.

11. Fermo restando il potere del Presidente di procedere alla verifica della validità della votazione, sono nulli i voti espressi in maniera difforme da quanto indicato al comma 4.

12. Nelle votazioni per elezioni o nomine, se è stato espresso un numero di preferenze superiore a quello previsto, il voto è valido, ma sono considerate nulle le ulteriori preferenze espresse dopo quelle consentite.

13. Al termine della votazione, il sistema conteggia i voti e le preferenze espresse e trasmette l'esito al Presidente tramite PEC.

Art. 17

(Presentazione degli emendamenti)

1. Nelle sedute dell'Assemblea legislativa gli emendamenti e i subemendamenti sono presentati nei termini previsti dal Regolamento interno e sono inviati, a pena di irricevibilità, dalla mail istituzionale del primo firmatario a entrambi gli indirizzi di posta elettronica segretario.generale@cr.piemonte.it e ufficio_aula@cr.piemonte.it.

2. Nelle sedute delle commissioni consiliari gli emendamenti e i subemendamenti sono presentati nei termini previsti dal Regolamento interno e sono inviati, a pena di irricevibilità, dalla mail istituzionale del primo firmatario a entrambi gli indirizzi di posta elettronica segretario.generale@cr.piemonte.it e settore_commissioni@cr.piemonte.it.

3. Il primo firmatario di ciascun emendamento o subemendamento indica anche i nominativi degli eventuali altri sottoscrittori.

4. Ogni emendamento e subemendamento, redatto attraverso la specifica modulistica approvata dall'Ufficio di Presidenza, è salvato singolarmente su un file specifico, in formato pdf, e assume la seguente denominazione:

- per emendamenti riferiti ad articoli già contenuti nel provvedimento: Gruppo articolo_comma progressivo numerico;

- per emendamenti che introducono articoli aggiuntivi: Gruppo_artagg_argomento_progressivonumerico;

- per i subemendamenti: Gruppo_subNumeroemendamento_articolo_progressivonumerico.

5. Il progressivo numerico che, nei casi di cui al comma 4, è apposto al termine della denominazione degli emendamenti e subemendamenti deve essere, per ogni provvedimento, in sequenza crescente per ogni Gruppo, e in caso di trasmissioni successive è consequenziale all'ultimo numero progressivo dell'emendamento o subemendamento già oggetto di deposito.

6. In casi particolari, il Presidente del Consiglio regionale può disporre che gli emendamenti e i subemendamenti, in difformità dalle modalità di cui ai commi 2 e 3, vengano depositati tramite consegna degli stessi su chiavetta USB, corredata da lettera di accompagnamento indirizzata al Presidente del Consiglio regionale e sottoscritta dal primo firmatario degli emendamenti, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 84 del Regolamento interno.

7. Il Presidente del Consiglio regionale può disporre che la visualizzazione degli emendamenti depositati, in alternativa alla pubblicazione degli stessi sulla apposita sezione della intranet consiliare, avvenga su apposito disco condiviso dedicato.

8. Nell'ipotesi di cui all'articolo 84, comma 3, lettera c), del Regolamento interno, la sottoscrizione secondo le modalità di cui ai commi 1, 2 e 6 avviene da parte di almeno tre presidenti di gruppo. In caso contrario, il presidente dichiara l'emendamento irricevibile.

Art. 18

(Norme comportamentali)

1. I consiglieri e gli assessori autorizzati a presenziare in Aula accedono secondo le modalità e i percorsi indicati dall'apposita cartellonistica al fine di evitare i contatti interpersonali e gli assembramenti.
2. La permanenza nell'Aula consiliare non può essere superiore alle quattro ore consecutive.
3. Al fine di permettere il ricambio dell'aria, tra una riunione e l'altra deve intercorrere un periodo di almeno mezz'ora in cui tutti i presenti sono tenuti a uscire dal piano.
4. Durante l'intera permanenza nella sede consiliare è obbligatorio l'uso della mascherina fornita all'ingresso nonché il rispetto delle misure di distanziamento sociale e delle ulteriori misure di sicurezza volte a contenere il rischio di contagio. La mascherina va indossata anche durante gli interventi nel corso delle sedute d'Aula, delle commissioni, anche speciali, e delle giunte e del Comitato valutazione e restare nel posto assegnato.
5. Le postazioni, individuate tra quelle disponibili nell'intero emiciclo, sono assegnate dal Presidente nel rispetto del distanziamento sociale e delle ulteriori misure di sicurezza, e possono non coincidere con quelle precedentemente assegnate.
6. È fatto divieto di sostare in piedi in Aula o nelle relative pertinenze.
7. Eventuali riunioni collaterali alle sedute del Consiglio regionale possono essere svolte, su autorizzazione della Presidenza del Consiglio regionale, in sala A, in sala delle Bandiere ovvero in sala dei Presidenti.

Art. 19

(Applicazione delle decurtazioni in caso di assenza alle sedute del Consiglio regionale)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1.3, comma 2, della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta Regionali), si considerano presenti alle sedute i consiglieri che prendono parte ad almeno il 50 per cento delle votazioni.
2. Ferme restando le cause di giustificazione previste dall'articolo 1.3, comma 3, della l.r. 10/1972, se in una giornata è convocata una sola seduta del Consiglio regionale, a chi non prende parte ad almeno il 50 per cento delle votazioni, si applica la decurtazione di euro 150,00 sul rimborso spese per l'esercizio del mandato. Se nella medesima giornata sono convocate più sedute, la decurtazione per chi non prende parte ad almeno il 50 per cento delle votazioni di ciascuna seduta ammonta a euro 75 per seduta, ferma restando la decurtazione massima giornaliera di euro 150.
3. È considerato tra i partecipanti al voto ai fini del comma 2, il consigliere che prima della votazione abbandona i lavori del Consiglio per dissenso espressamente dichiarato in aula o che dichiara di non partecipare al voto ai sensi dell'articolo 77, comma 3, del Regolamento interno.
4. Non trovano applicazione le modalità di decurtazione previste dall'articolo 3 dell'allegato A alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 8 gennaio 2013, n. 2 (Norme in materia di modalità di rilevazione e di accertamento delle presenze e delle assenze, nonché la relativa graduazione delle decurtazioni ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge regionale 16/2012).

Art. 20

(Sedute dell'Ufficio di Presidenza)

1. Le sedute dell'Ufficio di Presidenza possono svolgersi secondo le modalità stabilite dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 27 febbraio 2020, n. 48.

Art. 21

(Sedute della Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari)

1. Le sedute della Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari si svolgono in aula consiliare o in modalità telematica, salvo che siano convocate nel corso delle sedute del Consiglio regionale. Nel caso di seduta del Consiglio regionale in presenza, si svolgono in altra sala adeguata, con modalità idonee a garantire il distanziamento sociale e il rispetto delle necessarie misure di sicurezza.

Art. 22

(Sedute degli organismi consultivi)

1. Le sedute degli organismi consultivi si svolgono in presenza, in aula consiliare o in altra sala idonea, in relazione al numero dei partecipanti, nel rispetto della capienza massima consentita dalle autorità sanitarie competenti e delle norme di sicurezza e comportamentali ivi previste ovvero con modalità telematica secondo le disposizioni del presente allegato.

Art. 23

(Sedute del Consiglio delle autonomie locali)

1. Le sedute del Consiglio delle autonomie locali si svolgono in aula consiliare o in modalità telematica, nel rispetto delle misure di sicurezza volte a prevenire il rischio di contagio e nel rispetto della capienza massima consentita dalle autorità sanitarie competenti nonché delle norme di sicurezza e comportamentali ivi previste.

Art. 24

(Tutela della salute dei dipendenti)

1. Ai direttori del Consiglio regionale è demandata l'adozione delle misure necessarie ad assicurare la tutela della salute dei dipendenti che supportano in presenza le attività inerenti lo svolgimento delle sedute telematiche degli organi istituzionali.

Art. 25

(Pubblicità delle sedute)

1. Al fine di garantire la pubblicità, le sedute del Consiglio regionale e delle commissioni in sede legislativa sono trasmesse, ove possibile, sul sito istituzionale dell'ente. Dello svolgimento delle sedute è comunque data comunicazione in tempo reale attraverso il live tweet a cura dell'ufficio stampa dell'ente.

2. I processi verbali delle adunanze di cui al comma 1 sono tempestivamente pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

3. Le sedute telematiche di cui al comma 1 sono oggetto di resocontazione, salvo impossibilità alla registrazione per cause tecniche.

Art. 26

(Conservazione foglio presenza, fogli votazione e chat)

1. I fogli relativi alle presenze e alle votazioni nonché, nel caso di sedute telematiche, la chat della seduta, rimangono agli atti del Consiglio regionale e delle commissioni, sottoscritti dal funzionario verbalizzante.

Art. 27

(Riapertura al pubblico delle sale del Consiglio regionale)

1. Le sale consiliari del Consiglio regionale possono essere accessibili al pubblico in caso di eventi e convegni, secondo le disposizioni dell'Ufficio di Presidenza.

2. L'accesso alle sale avviene in conformità alla capienza massima consentita dalle competenti autorità sanitarie, fermo restando il rispetto delle vigenti misure di prevenzione volte a ridurre il rischio di contagio nonché quanto disposto all'articolo 1.

3. La capienza massima consentita per ciascuna sala del Consiglio regionale è la seguente:

- a) Sala dei Presidenti, 19 persone;
- b) Sala delle Bandiere, 22 persone;
- c) Sala Viglione, 55 persone;
- d) Sala dei Morando, 18 persone.

Art. 28

(Norma finale)

1. Per quanto non disposto dalla presente deliberazione, si applicano in quanto compatibili le norme del Regolamento interno del Consiglio regionale.

2. Il Presidente del Consiglio regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza, assume tutte le decisioni necessarie ad assicurare lo svolgimento della seduta e ha la facoltà di disporre ulteriori misure volte a fronteggiare situazioni particolari in caso di recrudescenza ovvero di problematiche connesse all'emergenza sanitaria.